

**LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2005, n. 32**  
**Contributo regionale ai Consorzi di difesa d'Abruzzo**  
***BURA n. 56 del 16.11.2005***

Art. 1

(Sostituzione comma 1 art. 33 della L.R. 7/2002)

Il comma 1 dell'articolo 33 della L.R. del 10.05.2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:

“1) La Regione Abruzzo, qualora il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, concede ai Consorzi di difesa e per loro tramite alle Cooperative e loro Consorzi, nonché ai singoli produttori, un contributo integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs.”

Art. 2

(Sostituzione comma 2 art. 33 della L.R. 7/2002)

Il comma 2 dell'articolo 33 della L.R. del 10.05.2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:

“2) Il contributo integrativo regionale è erogato, su richiesta dei Consorzi di difesa, una volta che questi hanno ricevuto l'ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto, ai sensi del D.Lgs n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, e ad avvenuta emissione del D.M. che determina i parametri contributivi.”

Art. 3

(Norma finanziaria)

La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 33 della L.R. 7/2002.

Art. 4

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.